



CONTROLLO

Quali sono le fonti di finanziamento della spesa per investimenti in un ente locale?

di Manuela Sodini

Seminario di specializzazione

Riaccertamento dei residui e risultato di amministrazione

Scopri di più

Il **ciclo passivo** in un ente locale si compone di **spesa corrente** (titolo primo) e **spesa per investimenti** (“Spese in conto capitale”, titolo secondo).

Il principio dell’unità stabilisce che “è il **complesso unitario delle entrate** che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la **totalità delle sue spese** durante la gestione. Le **entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.**”

La prima domanda, dunque, a cui rispondere è quali sono **le spese che possono essere considerate investimento** tenuto conto che in base all'[articolo 119, comma 6, Cost.](#), i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono **ricorrere all’indebitamento** solo per finanziare spese di investimento.

È nullo e determina **responsabilità erariale** il mutuo contratto per **spese diverse da quelle di investimento** ([articolo 30, comma 15, L. 289/2002](#)).

In base alla [L. 350/2003, articolo 3, comma 18](#), costituiscono **investimenti**:

- l’acquisto, la costruzione, la **ristrutturazione e la manutenzione straordinaria** di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- la costruzione, la demolizione, la **ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria** di opere e impianti;
- **l’acquisto di impianti, macchinari**, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- gli oneri per **beni immateriali ad utilizzo pluriennale**;
- l’acquisizione di **aree, espropri e servitù onerose**;
- le **partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale**, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- contributi agli **investimenti a favore di altro ente** appartenente alla P.A.;
- contributi agli **investimenti in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici**,



proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la **retrocessione degli investimenti** agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

- gli interventi **contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi**, esecutivi, dichiarati di **preminente interesse regionale** aventi finalità pubblica voltai al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Quanto alle fonti di finanziamento degli investimenti, l'indebitamento rappresenta sicuramente una **forma di copertura**, ma non la sola in quanto **possono costituire fonti di finanziamento**, anche alla luce dell'articolo 199, Tuel:

- **entrate correnti destinate per legge agli investimenti** (ad esempio proventi sanzioni CdS solo quota capitale, proventi da parcheggi a pagamento solo quota capitale);
- **avanzo di parte corrente del bilancio**, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti (avanzo economico o margine corrente);
- **entrate derivanti dall'alienazione beni mobili o immobili** o di partecipazioni;
- proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni ([L'articolo 1, comma 460, L. 232/2016](#), ha previsto una **destinazione a regime dei proventi** dei permessi di costruire e delle relative sanzioni);
- entrate derivanti da **trasferimenti in conto capitale dello Stato**, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali (contributi agli investimenti);
- entrate derivanti da **concessioni pluriennali**, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento (par. 3.10 princ. contab. 4/2 alleg. al D.Lgs 118/2001);
- **avanzo vincolato**;
- avanzo di **amministrazione destinato agli investimenti**;
- **avanzo libero**.

In fase di costruzione delle **previsioni di bilancio di parte capitale**, occorre preventivamente individuare in maniera **puntuale le fonti di finanziamento**, tenendo presente che avanzo libero e avanzo destinato possono essere **stanziati solo dopo l'approvazione del rendiconto**.

Prima ancora della costruzione delle previsioni di bilancio, nella sezione operativa del DUP, gli enti locali devono dare **indicazione dell'eventuale ricorso all'indebitamento** per il finanziamento degli investimenti e allegare la **programmazione dei lavori pubblici** (se **superiori ad euro 150.000**) e degli **acquisti di beni e servizi** (se **superiori ad euro 140.000**) in conformità a quanto previsto dal **codice dei contratti pubblici** ([articolo 37, D.Lgs. 36/2023](#)), programmazione che in entrambi i casi contiene l'indicazione delle fonti di finanziamento.

È, dunque, opportuno ricordare che **l'organo di revisione si esprime con un parere sul DUP**, sul bilancio di previsione, quali documenti di programmazione, oltreché sulle **"proposte di ricorso**



all'indebitamento” (articolo 239, comma 1, lett. b), n.4), Tuel, avendo a mente quanto dispongono in tema di indebitamento gli articoli 199 e seguenti del Tuel; in proposito, non è secondario ricordare che la **funzione autorizzatoria del bilancio di previsione** fa riferimento anche alle entrate di competenza e di cassa per **l'accensione di prestiti**.